

COMUNE DI CAVA MANARA
PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2007

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2016

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 4/08/2020

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 31/5/2023

INDICE GENERALE

Titolo I - Gestione delle entrate

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote
- Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 6 Forma di gestione delle entrate
- Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 8 Attività di verifica e controllo
- Art. 9 Rapporti con il contribuente
- Art. 10 Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali
- Art. 11 Riscossione ordinaria e riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali
- Art. 12 Misura degli interessi
- Art. 13 Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 14 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 15 Limiti di esenzione dei versamenti e degli accertamenti
- Art. 16 Rimborsi
- Art. 17 Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari
- Art. 18 Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari
- Art. 19 Sanzioni

Titolo II – Contenzioso tributario e mediazione

- Art. 20 Contenzioso tributario
- Art. 21 Istituto del reclamo/mediazione
- Art. 22 Effetti della presentazione del reclamo/mediazione
- Art. 23 Il mediatore
- Art. 24 Valutazione del reclamo/mediazione
- Art. 25 Perfezionamento della procedura
- Art. 26 Conciliazione giudiziale

Titolo III - Autotutela

- Art. 27 Autotutela

Titolo IV – Accertamento con adesione

- Art. 28 Accertamento con adesione
- Art. 29 Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 30 Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 31 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

Art. 32 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 33 Atto di accertamento con adesione

Art. 34 Perfezionamento della definizione

Art. 35 Effetti della definizione

Art. 36 Riduzione delle sanzioni

Titolo V - Interpello del contribuente

Art. 37 Istituzione del diritto di interpello

Art. 38 Procedure ed effetti

Art. 39 Legittimazione e presupposti

Art. 40 Contenuto dell'istanza di interpello

Art. 41 Inammissibilità dell'istanza

TITOLO VI – Ravvedimento operoso

Art. 42 Modalità applicative del ravvedimento operoso

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 43 Disposizioni finali

TITOLO I GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ai sensi dell'art. 149 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, di contenzioso e specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1 quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi, ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tali regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione, salva diversa disposizione di legge.

2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi agli organi competenti secondo le modalità e termini previsti dalle norme procedurali agli stessi afferenti.

Art. 4

Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote.

1. Entro i limiti stabiliti dalla legge, e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, il Comune dovrà determinare le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, con apposite deliberazioni, avendo cura di raggiungere l'equilibrio economico di bilancio, tenuto conto dei valori di mercato e dell'eventuale esigenza di copertura, totale o parziale, dei costi del servizio a cui si riferiscono.

2. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.lgs 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

3. In assenza di nuove deliberazioni si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

4. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni, tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno della data di adozione.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia.

2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione di particolari benefici o agevolazioni, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale abilitato a riceverla. In particolare la situazione patrimoniale e/o reddituale dovrà essere dimostrata mediante l'esibizione di apposito modello ISE/ISEE completo in ogni sua parte compresa l'attestazione dell'avvenuta presentazione al soggetto competente a riceverla. Qualora la dichiarazione sia presentata da terze persone, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o a mezzo telefax, la stessa dev'essere corredata da copia fotostatica di un

documento di identità in corso di validità. È fatta salva, comunque, l'applicazione dell'articolo 11 del D.P.R. n. 403 del 1998.

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei costi.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. In particolare il funzionario responsabile:
 - cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli accertamenti esecutivi, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - cura tutte le fasi del contenzioso tributario relative al tributo o ai tributi di propria competenza;
 - dispone i rimborsi;
 - in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione ed il controllo della gestione;

- esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
4. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo del comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda ai suoi effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90 n. 241 e successive modificazioni con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
4. Il Responsabile dell'entrata, quando sussistono fondati sospetti di inadempienza, può invitare il contribuente a fornire i necessari chiarimenti.
5. I controlli vengono effettuati anche sulla base dei criteri, o linee di indirizzo, individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale, nell'assegnare gli obiettivi si dà conto della congruità delle risorse assegnate nel rispetto degli adempimenti di legge.
6. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Municipale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti - obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata, nel rispetto della normativa vigente

Art. 9

Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio di collaborazione e buona fede.
2. Il Comune assume idonee iniziative che consentono la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni dallo stesso emanate in materia tributaria, anche attraverso la pubblicazione delle stesse nella rete informatica dell'ente.
3. Il Comune informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.

4. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, anche se successivamente modificati dall'ente medesimo, o qualora il suo comportamento risulti conseguente a fatti direttamente imputabili all'ente stesso.

5. Non sono, comunque, irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in mera violazione formale senza debito d'imposta. Vengono, comunque, considerate violazioni sostanziali l'omessa dichiarazione in quando preclude l'attività di liquidazione e/o accertamento nonché, per la stessa motivazione, la mancata presentazione dei libri contabili qualora questi costituiscano il presupposto per la quantificazione della base imponibile del calcolo dell'imposta dovuta.

Art. 10 Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
 - indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione

dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011;

- indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

6. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni. Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente

Art. 11

Riscossione ordinaria e riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali

1. I tributi comunali (sia per il versamento spontaneo che per gli avvisi di accertamento) e le entrate non tributarie sono riscossi attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite modello f24 o bollettino di versamento intestato all'Agenzia delle Entrate in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- tramite l'Agente della riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997;
- tramite versamento diretto all'Economo o agli altri agenti contabili nei casi previsti da regolamenti specifici.

2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata agli agenti della riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997

3.. Nel caso di riscossione forzata a mezzo di ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:

- a. sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile;
- b. le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata.

4. In ogni caso l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore

5. La riscossione coattiva degli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs 446/1997 emessi a partire dal 01.01.2020 avviene secondo le previsioni di cui all'art. 1 comma 792 della legge 160/2019. Decorso 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo e dal termine di 60 giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali.

Art.12 **Misura degli interessi**

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dell'Ente, così come per i rimborsi, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile e da applicarsi in ragione giornaliera, e in ogni caso tra un minimo del 0,1% e un massimo del 3% come previsto dall'art. 37 del D.L. n. 124 del 16/10/2019 convertito dalla Legge n. 157 del 24/12/2019, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento

Art. 13 **Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Su richiesta del contribuente, può essere concessa dal funzionario responsabile dell'entrata, per debiti di natura tributaria così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili non tributarie, dilazione o rateizzazione di pagamento secondo un piano rateale mensile predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.

3. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di 36 rate secondo il seguente schema:

- Fino ad € 100,00 nessuna rateazione
- Da € 100,01 fino ad € 500,00 fino a tre rate mensili
- Da € 500,01 fino ad € 1.000,00 fino a sei rate mensili
- Da € 1.000,01 fino ad € 2.000,00 fino a dodici rate mensili

- Da € 2.000,01 fino ad € 4.000,00 fino a diciotto rate mensili
 - Da € 4.000,01 fino ad € 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili
 - Oltre € 6.000,00 fino a trentasei rate mensili
4. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.
 5. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
 6. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
 7. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
 8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
 9. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

Art. 14

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono riscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.

Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

L'insinuazione nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.

Art. 15

Limiti di esenzione dei versamenti e degli accertamenti

1. Per le entrate tributarie il limite per la riscossione ordinaria è quello previsto nei rispettivi regolamenti. Per i tributi calcolati su base giornaliera (Tari giornaliera, Canone Unico per occupazioni temporanee) e per il Canone Unico sulle esposizioni pubblicitarie si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

2. Per quanto concerne le entrate non tributarie non viene fissato alcun limite per la riscossione delle medesime, anche se eventualmente rateizzate. Tuttavia è nella facoltà del responsabile fissare eventuali minimi qualora risulti essere antieconomica l'esazione di importi di modica entità e quindi il costo risulti eccessivo rispetto all'incasso.

3. Il limite degli avvisi di accertamento relativi all'applicazione di tributi è fissato in € 20,00. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi compresi nell'atto di riferimento.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

5. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore ad € 20,00.

Art. 16

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto ed anche con riferimento alle entrate non tributarie, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Il responsabile del tributo o dell'entrata, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.

3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo od entrata e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00.

4. Nel caso risultino ancora insoluti avvisi di accertamento o ulteriori debiti di natura tributaria già scaduti, eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione specificando in apposita comunicazione il debito tributario compensato anche parzialmente.

Art. 17

Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi, e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, a pena di inammissibilità, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono compensare distinte per anno d'imposta;
- l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. Tale opzione dovrà essere indicata nella dichiarazione di cui al comma 2, fermo restando che la stessa non equivale ad istanza di rimborso che dovrà essere presentata separatamente. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

5. Nel caso in cui il tributo sia riscosso da terzi, l'istanza di cui al comma 2 deve essere inviata sia al Comune che all'ente gestore della riscossione.

Art. 18

Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari –

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, a pena di inammissibilità, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno gli stessi elementi indicati al comma 2 dell'articolo precedente.

3. Quanto indicato al comma 3, 4 e 5 del precedente articolo vale anche per la compensazione orizzontale.

Art. 19
Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono quelle previste dai D.Lgs. 471 - 472 e 473 del 23 dicembre 1997.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario o del Responsabile di Servizio di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

TITOLO II
CONTENZIOSO TRIBUTARIO E MEDIAZIONE

Art. 20
Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.
4. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune l'eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti l'attività di accertamento e riscossione posta in essere dal soggetto gestore comporterà l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie; legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che, pertanto, subentrerà al Comune nel contenzioso.

Art. 21
Istituzione del reclamo mediazione

1. L'istituto del reclamo e mediazione, previsto dall'articolo 17 bis del D.lgs 546/1992 come modificato dal D.lgs 156/2015 si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nel limite di valore indicato al successivo comma 2.
2. Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs 546/1992.

Art. 22
Effetti della presentazione del reclamo/mediazione

2. A seguito della presentazione del reclamo/mediazione il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura legale e in ogni caso tra un minimo del 0,1% e un massimo del 3% come previsto dall'art. 37 del D.L. n. 124 del 16/10/2019 convertito dalla Legge n. 157 del 24/12/2019.

5. La sospensione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.lgs 546/1992

Art. 23 **Il mediatore**

1. L'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuato da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia tributaria.

2. Il Sindaco può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il Comune e per il contribuente che ha proposto il reclamo.

Art. 24 **Valutazione del reclamo/mediazione**

1. Il mediatore se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza della questione controversa, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. In ogni caso qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa che l'ufficio o il mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di diniego deve essere espresso e deve contenere l'indicazione del giustificato motivo che ha determinato l'impossibilità o l'inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente, a cui il diniego dovrà essere formalmente notificato.

3. Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere notificato al contribuente.

4. In caso di accoglimento totale del reclamo il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, essendo intervenuto l'annullamento nell'ambito di una procedura amministrativa.

5. In caso di accoglimento parziale del reclamo il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione nella

procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.

6. In caso di rigetto del reclamo il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

7. Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggior imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano natura esclusivamente formale, che il mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.

Art. 25

Perfezionamento della procedura

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo fra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione

2. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al debitore.

3. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.

Art. 26

Conciliazione giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Corti di Giustizia Tributaria, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 546/1992.

2. La Conciliazione di perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.

3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

TITOLO III AUTOTUTELA

Art. 27 Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile dell'entrata, o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/97, può annullare totalmente o parzialmente l'atto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. In ogni caso anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - b) errore di persona o di soggetto passivo;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) evidente errore logico;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di scadenza;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune si può procedere all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciato sul merito il Giudice Tributario competente.
5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione delle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.

TITOLO IV
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 28
Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di riduzione del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 29
Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo – benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Resta fermo il potere dell'ufficio di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 30
Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento
 - b. su istanza del contribuente subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento

Art. 31
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. L'Ufficio Comunale in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, anche a mezzo Pec, con l'indicazione del tributo e dei periodi di imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente l'Ufficio Comunale procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 32
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Ai fini di una più completa e costruttiva definizione del contraddittorio si richiede la presentazione di documentazione, non conosciuta dall'Ufficio, determinante ai fini della definizione dell'accertamento. In particolare nel caso in cui l'oggetto del contendere sia un'area edificabile, alla richiesta di accertamento con adesione deve essere allegata una perizia estimativa da cui si possa evincere la valutazione delle aree edificabili oggetto dell'adesione riferita agli anni di imposta considerati.
La perizia dovrà contenere i seguenti elementi distintivi:
 - indice di edificabilità per le aree residenziali e rapporto di copertura per quelle produttive;
 - oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.La suddetta documentazione potrà essere sottoposta al controllo del Settore Urbanistica per la necessaria valutazione di congruità.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.

Art. 33

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio.

2. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 34

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. E' ammesso a richiesta del contribuente il pagamento in forma rateale alle condizioni di cui all'articolo 13.

Art. 35

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio Comunale alla data medesima.

Art. 36

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalle singole normative sanzionatorie, per le violazioni commesse a decorrere dal 1 febbraio 2011 e nella misura di un quarto per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011, fatta salva la normativa per tempo vigente.

TITOLO V
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 37
Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente titolo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.
2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 38
Procedure ed effetti

1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 39
Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti

che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

Art. 40

Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 41

Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:

- è priva dei requisiti di cui all'articolo 39;
- non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 38;
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 39, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

TITOLO VI
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 42

Modalità applicative del ravvedimento operoso

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, dall'art. 15, lett. o) D.Lgs. 158/2015 e dall'art. 10 bis del D.L. 124/2019 convertito con la L. 157/2019.
2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.
3. In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già accertata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
4. Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.
5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:
 - in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
 - ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
 - ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
 - ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello

nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei regolamenti delle singole entrate tributarie e patrimoniali e del regolamento di contabilità dell'ente.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3 comma 1 L. 212/2000 dal 1° gennaio 2023.